

Riconoscimento di filiazione, quando una delle parti è straniero

di Renzo Calvigioni

Responsabile servizi demografici del Comune di Corridonia

La legge 94/2009 ha fatto tornare d'attualità il tema della formazione degli atti di nascita dei cittadini stranieri sul quale vi erano stati, in passato, numerosi interventi nelle Riviste di settore ed ampio dibattito in occasione di convegni e seminari Anusca, senza dimenticare le direttive ministeriali ed i relativi orientamenti contenuti nelle circolari e riportati nel Massimario.

Sappiamo come la legge 94/2009 avesse fatto sorgere dubbi sulla necessità che, anche in occasione della dichiarazione di nascita o di riconoscimento di filiazione, lo straniero fosse munito di documentazione attestante la regolarità del soggiorno, a seguito della modifica all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/98 contenuta nel comma 22, lett. g), dell'articolo 1, della legge in questione: dubbi che lo stesso Ministero dell'interno aveva chiarito subito, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, precisando che *"Per lo svolgimento delle attività inerenti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella relativa ai provvedimenti menzionati nel citato art. 6"*. In effetti, la modifica normativa non poteva avere riflessi nello stato civile, se non nella parte specifica in cui la variazione investiva anche la disposizione del codice civile che disciplinava la fattispecie, come avvenuto con l'art. 116 c.c. e l'obbligo per lo straniero che volesse contrarre matrimonio in Italia di dimostrare la propria situazione di regolarità del soggiorno. Infatti, occorre considerare che il regolamento dello stato civile (d.P.R. 396/2000) ha natura di norma speciale e per apportare modifiche alle procedure ed agli adempimenti previsti, occorre una specifica disposizione, come avvenuto, appunto nel caso dell'art. 116 c.c. In effetti, gli atti di stato civile non soddisfano solamente un mero interesse dello straniero, ma rispondono all'interesse pubblico che determinati eventi – quali la nascita o il riconoscimento di filiazione, per restare in tema – giuridicamente rilevanti, siano certi, conoscibili e documentabili. La formazione e registrazione degli atti conferisce certezza giuridica ad eventi che incidono sullo *status* soggettivo delle persone cui si riferiscono: in ciò è l'interesse pubblico, anche se non vi è dubbio che vi corrisponda un interesse privato del soggetto al quale l'atto si riferisce.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui, dopo la denuncia di nascita regolarmente registrata, nella quale il neonato venga riconosciuto da un genitore, si presenti l'altro genitore per effettuare il riconoscimento: qualora una delle parti in causa sia cittadino straniero, trattando della formazione di un atto di stato civile, non si dovrà richiedere la documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ma l'ufficiale dello stato civile si dovrà preoccupare solamente delle dichiarazioni degli interessati, dell'ammissibilità del riconoscimento, della capacità del genitore di effettuarlo, cioè di tutto ciò che deve essere verificato per la corretta ricezione dell'atto.

Ci eravamo già occupati della formazione degli atti di nascita di cittadini stranieri e delle procedure che dovevano essere seguite dall'ufficiale dello stato civile¹, sia nel caso di filiazione legittima sia in quello di filiazione naturale riconosciuta, con dichiarazione di riconoscimento contestuale alla denuncia di nascita: in quell'occasione era stato chiarito che non occorre né è prevista nessuna ulteriore documentazione oltre all'attestazione di nascita, in quanto l'intera formazione dell'atto è basata sulla dichiarazione degli interessati. L'esigenza dell'ordinamento è di consentire la formazione dell'atto di nascita, senza il quale il minore non è in grado di vedersi riconosciuti anche i più elementari diritti della persona, quali, ad esempio, il diritto al nome: pertanto, l'ufficiale dello stato civile riceve semplicemente le dichiarazioni delle parti e trascrive le loro indicazioni, compreso, nel caso di filiazione naturale, l'ammissibilità del riconoscimento e le generalità spettanti al minore, senza che siano necessarie verifiche od accertamenti. In questa fase, dunque, l'aspetto della formazione dell'atto è prioritario e prevalente rispetto al contenuto della dichiarazione di riconoscimento.

Naturalmente, la procedura cambia sostanzialmente nel caso di riconoscimento di filiazione successivo alla denuncia di nascita: in questo caso, l'atto è stato già formato e non vi sono diritti che potrebbero subire pregiudizio da accertamenti sulle condizioni del riconoscimento e sulla capacità dei genitori. Dunque, l'ufficiale dello stato civile dovrà dare applicazione all'art. 42 del d.P.R. 396/2000 che dispone *"Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge"*: questo significa che prima di procedere al riconoscimento, dovrà essere accertato che non sussistono impedimenti e che vi siano le condizioni richieste dall'ordinamento.

In proposito, nel caso una delle parti sia cittadino straniero,

1. Vedi, questa stessa Rivista, anno 2006, n. 9, p. 8 e segg.

la normativa di riferimento è data dall'art. 35 della legge 218/95 che, al primo comma, disciplina la sostanza del riconoscimento, l'ammissibilità dello stesso, le condizioni per poterlo effettuare: *"Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento, in cui questo avviene"*, mentre, al secondo comma, disciplina la capacità del genitore di poter procedere al riconoscimento *"La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale"* ed infine, al terzo comma, disciplina la forma che deve assumere disponendo che *"La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza"*. In pratica, in tale articolo sono contenuti i riferimenti ai quali deve attenersi l'ufficiale dello stato civile, riguardo alla sostanza, alla capacità ed alla forma del riconoscimento.

Proviamo ad applicare quanto abbiamo esposto finora, in due situazioni diverse, partendo dal presupposto che, al momento della formazione dell'atto di nascita, sia già avvenuto il riconoscimento da parte del genitore straniero, solitamente la donna, anche se nulla esclude che possa essere stato l'uomo: vedremo come procedere nel caso l'altro genitore che voglia pure effettuare il riconoscimento sia cittadino italiano o cittadino straniero.

Riconoscimento di filiazione naturale di minore straniero, da parte di cittadino italiano, successivamente alla denuncia di nascita

Un'ipotesi che si sta presentando con una certa frequenza, è quella che riguarda il cittadino italiano che intende riconoscere, come filiazione naturale, un minore straniero: nella maggior parte dei casi, è l'uomo, cittadino italiano, che vuole riconoscere il figlio naturale avuto da una donna straniera, solitamente residente in Italia insieme al minore, ma in qualche caso residente all'estero, nel Paese di origine.

Come abbiamo visto, l'art. 35 della legge 218/95 che disciplina la sostanza del riconoscimento, prevede la possibilità che le condizioni siano regolate *"... dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento, in cui questo avviene"*: proprio in base a quest'ultima affermazione, nel caso in cui a riconoscere sia un genitore italiano, la normativa applicabile sarà quella del nostro ordinamento, cioè la legge del soggetto che effettua il riconoscimento. Si tratta di un aspetto molto importante in quanto esclude qualsiasi verifica in merito all'ammissibilità del riconoscimento secondo la legge dello Stato di appartenenza del figlio da riconoscere e risulterà irrilevante anche il fatto che l'ordinamento straniero limiti la possibilità del riconoscimento di filiazione o, addirittura, non riconosca come valido l'eventuale riconoscimento avvenuto in applicazione delle disposizioni del nostro ordinamento. *"Appare evidente che*

necessita il consenso della madre, da esprimersi precedentemente o contemporaneamente al riconoscimento paterno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 250, comma 3, del codice civile e 45, primo comma del d.P.R. 396/2000. Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 218/95, infatti, la forma del riconoscimento e la capacità del genitore a rendere il riconoscimento stesso sono regolate dalla legge nazionale di colui che lo effettua: nel caso di specie, pertanto, dalla legge italiana" ².

Questo significa che l'ufficiale di stato civile dovrà procedere nel modo previsto dal codice civile e dal regolamento di stato civile, e che le parti dovranno presentare idonea documentazione al fine di dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge ³: è evidente che, a tal fine, diventa indispensabile l'atto di nascita del minore riconosciuto che si potrà ottenere facilmente se la nascita è avvenuta in Italia, mentre se la nascita fosse avvenuta all'estero dovrà essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione di atti provenienti dall'estero ⁴.

Dopo aver verificato che non sussistono impedimenti, con particolare attenzione a quanto previsto dall'art. 250, comma 3, c.c., agli artt. 1251 e 253 c.c., l'ufficiale di stato civile riceverà il riconoscimento in parte II serie B, utilizzando la formula n. 109 del d.m. 5 aprile 2002, previo consenso della madre che aveva già riconosciuto il minore: di seguito trasmetterà documentazione relativa ai requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana al sindaco per la conseguente attestazione, che dovrà essere trascritta nei registri di cittadinanza. L'atto di nascita del minore andrà trascritto, qualora fosse stato formato all'estero, e sullo stesso si dovrà apporre annotazione di riconoscimento e di acquisto della cittadinanza italiana.

"Il riconoscimento da parte del padre, cittadino italiano, comporta l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del figlio minore originariamente straniero, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91... In ordine alla cittadinanza, verrà emessa attestazione del sindaco per l'acquisto jure sanguinis derivante dal riconoscimento paterno, ai sensi dell'art. 2 della legge 91/92 e dell'art. 16, comma 8, del d.P.R. 572/93" ⁵.

Riconoscimento di filiazione naturale di minore straniero da parte di cittadino straniero, successivamente alla denuncia di nascita

Nell'ipotesi che a voler riconoscere il minore straniero, successivamente alla denuncia di nascita, sia un altro cittadino straniero, della stessa o di diversa cittadinanza rispetto a quella del bambino, trova piena applicazione l'art. 35 della legge 218/95, sia riguardo alle condizioni per il riconoscimento, sia alla capacità del genitore di effettuarlo, come anche alla forma richiesta per eseguirlo.

"Diverso sarebbe il caso in cui il padre intendesse procedere

1. Nuovo Massimario, paragrafo 6.2.2., capoverso 5°.

2. Art. 42, d.P.R. 396/2000.

3. Art. 21 comma 3 ed art. 22 del d.P.R. 396/2000.

4. Nuovo Massimario, paragrafo 6.2.2, capoverso 2° e 5°.

5. Nuovo Massimario, paragrafo 6.2.1, capoverso 4°.

a riconoscimento di fronte ad ufficiale di stato civile italiano, nel quale invece dovrebbe essere verificata l'insussistenza di situazioni di contrarietà all'ordine pubblico. Si precisa infatti che tutta la legge n. 218 del 1995 e, quindi, anche l'art. 35, hanno per presupposto alla loro applicazione che vi sia un elemento di estraneità nel rapporto di cui si tratta. Occorre, cioè, in tema di riconoscimento di filiazione naturale, che il figlio da riconoscere (o il genitore che intende riconoscerlo) sia di nazionalità diversa da quella italiana perché si possa dire che, "le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita..."⁶.

Se il riconoscimento viene effettuato in Italia, la forma è quella prevista dal nostro ordinamento, cioè dello Stato dove viene fatto: questo significa che si dovrà ricevere in un atto in parte II serie B, utilizzando una delle formule previste a tal fine.

Gli interessati dovranno produrre idonea documentazione dalla quale risulti che, secondo la legge nazionale del figlio, sussistono le condizioni per il riconoscimento e che lo stesso è ammissibile o, qualora la normativa sia più favorevole, che tali requisiti siano almeno soddisfatti secondo la legge nazionale del soggetto che effettua il riconoscimento.

Riguardo al primo comma dell'art. 35, lo stesso prevede l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza del figlio che si vuole riconoscere o, in alternativa, "se più favorevole", della legge di chi riconosce: occorre riflettere sul significato della norma più favorevole, soprattutto in presenza di situazioni di contrasto tra due normative previste da ordinamenti diversi. Se, ad esempio, il figlio fosse stato riconosciuto dalla madre, e la legge dello Stato di appartenenza prevedesse che un'eventuale riconoscimento paterno dovesse ottenere il consenso materno, mentre le condizioni previste dalla legge dello Stato di appartenenza dell'uomo che intende effettuare il riconoscimento non richiedessero alcun consenso materno, ma solamente la manifestazione di volontà dell'uomo, quale dovrebbe essere la normativa applicabile e quale, dunque, la disciplina giuridica del riconoscimento?

È evidente che si potrebbe interpretare quel "più favorevole" come norma di tutela nei confronti del minore, ritenendo quindi applicabile la normativa prevista dalla legge di appartenenza del figlio, ma si potrebbe interpretare come principio che intende agevolare il riconoscimento di filiazione e quindi favorire il genitore che vuole effettuare il riconoscimento, andando ad applicare la normativa dello Stato di appartenenza dell'uomo che vuol riconoscere. Le argomentazioni a favore dell'una o dell'altra tesi non trovano riscontro in giurisprudenza e, pertanto, suggeriamo l'interpretazione letterale, favorevole al riconoscimento di filiazione: ricordando che, in caso di contestazione, sarà cura degli interessati rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Dovrà anche risultare che il genitore che riconosce abbia

la capacità di effettuare il riconoscimento secondo la legge dello Stato di appartenenza: si tratta di un aspetto sulla cui applicabilità concreta, di recente, si discute molto. In particolare, il secondo comma dell'art. 35 della legge 218/95, prevede che "La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale", ma non esiste alcuna altra disposizione del nostro ordinamento che imponga la presentazione di una certificazione relativa alla capacità a riconoscere del genitore straniero. È vero che l'art. 42 del d.P.R. 396/2000 dispone che chi intende riconoscere un figlio di fronte all'ufficiale dello stato civile debba dimostrare che "nulla osta al riconoscimento" ipotizzare una documentazione in tal senso, ma la capacità di genitore non sembrerebbe potersi valutare come un nulla osta, non potrebbe cioè essere considerato come un vero obbligo condizionante il riconoscimento. In altre parole, non si può affermare che siamo in presenza dello stesso obbligo previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero⁷, in mancanza del quale non è possibile procedere alle pubblicazioni di matrimonio né al matrimonio, ma di una indicazione di carattere generale sulla quale occorre riflettere bene prima di opporre rifiuto al riconoscimento, qualora l'interessato non sia in grado di produrre documentazione in proposito. È bene, infatti, ricordare che in molti Stati non esiste alcuna possibilità di ottenere una certificazione di "capacità a riconoscere", in quanto documentazione assolutamente sconosciuta, mentre in altri Stati non viene proprio rilasciata certificazione sull'ipotesi in questione e, infine, anche quando si riesca ad ottenere certificazione, nella maggior parte dei casi, è talmente generica da avere ben poco significato. Per tali motivi, si ritiene che, un'eventuale documentazione in tal senso sarà sicuramente ben gradita ed utile all'ufficiale dello stato civile, ma la mancanza o lacunosità della stessa non dovrà rappresentare automaticamente un obbligo di rifiuto al riconoscimento da parte dell'ufficiale dello stato civile, che dovrà valutare caso per caso e decidere di conseguenza.

Si tratta di aspetti sostanziali, in quanto gli effetti del riconoscimento si verificano in capo al minore riconosciuto ed al genitore che lo ha riconosciuto: è pertanto indispensabile che siano gli ordinamenti di appartenenza a valutare le condizioni e ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ricordiamo che vi sono alcuni Stati nei quali l'istituto della filiazione naturale riconosciuta è completamente inesistente o soggetto a particolari e consistenti limitazioni: non potrà essere l'ufficiale di stato civile a rimuovere gli impedimenti o gli ostacoli previsti dalla legge dello Stato di appartenenza.

Il cognome spettante a seguito del riconoscimento

Nel primo caso – riconoscimento di filiazione di minore straniero da parte di cittadino italiano – la procedura per l'eventuale cambiamento di cognome del minore riconosciuto,

6. Al quale rimanda l'art. 27 della legge 218/95, nella parte in cui dispone che "La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio".

7. Manca la nota.

avverrà secondo le disposizioni del nostro ordinamento e, in particolare, applicando l'art. 262 c.c., nella parte in cui prevede che la decisione in merito toccherà al Tribunale per i minorenni che, sentiti i genitori, valuterà nell'interesse del minore. In pratica, poiché il minore è divenuto cittadino italiano a seguito del riconoscimento, sarà il Tribunale per i minorenni che deciderà in merito, su istanza dei genitori: il provvedimento del Tribunale dovrà essere trascritto nei registri degli atti di nascita ed annotato a margine dell'atto di nascita del minore e, ovviamente, si dovranno aggiornare i dati anagrafici con le variazioni intervenute.

Nel secondo caso – riconoscimento di minore straniero da parte di cittadino straniero – riguardo alle generalità spettanti al minore riconosciuto, trattandosi di tutti cittadini stranieri, non trova applicazione l'art. 262 c.c., ma l'art. 24 della legge 218/95: il cognome a seguito del riconoscimento

sarà quello previsto dalla legge dello Stato di appartenenza. L'ufficiale dello stato civile non effettuerà alcuna modifica in proposito, fino a quando gli interessati non presentino documentazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante le generalità assunte dal figlio riconosciuto: ovviamente, saranno minori le difficoltà qualora tutte le parti in causa, genitori e minore, abbiano la stessa cittadinanza, in quanto sarà sufficiente che l'autorità consolare attesti le nuove generalità. In altre parole, sarà cura degli interessati, dei genitori stessi, presentare all'ufficiale dello stato civile la documentazione relativa alle nuove generalità del minore, chiedendo che si provveda alla variazione negli atti che riguardano il minore stesso: l'ufficiale dello stato civile procederà ad effettuare annotazione marginale all'atto di nascita, adattando opportunamente la formula n. 159 del d.m. 5 aprile 2002.